



Città di Tempio Pausania

Piazza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania (SS)
 protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Atto n. 209 del 15/12/2025

Oggetto:	IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026
-----------------	---

Il giorno **quindici dicembre duemilaventicinque**, con inizio alle ore **13:30** nella sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Addis Giovanni Antonio	Si	
Vicesindaco	Aisoni Anna Paola	Si	
Assessore	Cossu Paolo	Si	
Assessore	Vargiu Elizabeth Bonaria	Si	
Assessore	Liguori Monica		Si
Assessore	Quargnenti Francesco	Si	

Presenti: **5**

Assenti: **1**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **D.ssa Stefania Cinzia Giua**.

Presiede la seduta il Sindaco **Sig. Giovanni Antonio Addis** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 49, comma 1, del T.U. il quale stabilisce che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attribuendogli l'esecutività indicata nel certificato riportato in calce alla presente.

Settore/Ufficio Proponente: Settore Economico Finanziario Personale ed ICT - Entrate e Tributi

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 10/12/2025

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2026

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante: "Disposizioni in materia di federalismo municipale" ha:

- introdotto la facoltà per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e sino alla misura massima di 5 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ad ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e possono istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno medesima, in deroga al succitato art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/10/2022, sono stati approvati l'istituzione dell'Imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento di disciplina;

Visto l'art. 4 del Regolamento che stabilisce i criteri di determinazione e articolazione del tributo con tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge;

Ritenuto opportuno, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare e tariffaria ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. 201/2011, disporre, con decorrenza dall'anno 2026, l'eliminazione dell'opzione per l'applicazione del pagamento dell'imposta in misura forfettaria, di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento di disciplina dell'imposta, al fine di assicurare:

- maggiore trasparenza e tracciabilità dell'imposta, in coerenza con i principi di uniformità e congruità del riversamento;
- uniformità dei dati statistici relativi alle presenze turistiche, fondamentali per la programmazione delle politiche locali;

- l'allineamento con le più recenti indicazioni della Corte dei Conti in materia di corretta ed omogenea applicazione dell'imposta, evitando disparità di trattamento tra le strutture ricettive dovute a difformità di adempimento non fondate su criteri oggettivi;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), e l'art. 48 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

Visto l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";

Considerato, dunque, che la pubblicazione dei predetti atti sul Portale del Federalismo Fiscale assume valore di pubblicità costitutiva, e dunque condizione di efficacia rispetto alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento comunale che disciplina l'imposta di soggiorno, sono state consultate le associazioni di categoria del territorio, che hanno funzioni propositive e consultive rispetto all'applicazione dell'imposta e alla destinazione del relativo gettito, le quali hanno aderito alla proposta dell'Amministrazione di destinare integralmente, per l'anno 2026, l'introito derivante dall'imposta, al netto dei costi amministrativi per la sua gestione, per l'organizzazione del Carnevale Tempiese, evento in grado di richiamare in città un notevole flusso di visitatori e turisti per l'intera durata della manifestazione;

Visti:

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ed in particolare l'art. 4;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1) Di confermare, per l'anno 2026, nella misura seguente, le tariffe dell'imposta di soggiorno già stabilite, per l'anno 2025, con delibera di G.C. n. 185 del 05/12/2024:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	TARIFFA PER PERNOTTAMENTO
- Alberghi di categoria 5 stelle o superiore:	3,00 euro
- Alberghi di categoria 4 stelle:	2,50 euro
- Alberghi di categoria 2/3 stelle:	2,00 euro
- Altre strutture extra-alberghiere, di qualsiasi genere e categoria:	1,00 euro

2) Di eliminare l'opzione per l'applicazione del pagamento dell'imposta in misura forfettaria, come prevista dall'art. 4, comma 3, del Regolamento di disciplina dell'imposta, stabilendo pertanto che, a decorrere dal 01/01/2026, l'imposta sia dovuta esclusivamente in misura puntuale, sulla base delle effettive presenze registrate, secondo i criteri stabiliti dal vigente regolamento;

3) Di dare atto che:

- con l'approvazione delle suddette tariffe, il gettito annuo previsto in bilancio per l'imposta di soggiorno è confermato in € 60.000,00 sulla base delle riscossioni effettuate nel precedente biennio;
- gli specifici interventi in materia di turismo finanziati dall'imposta sono stati determinati dal tavolo tecnico in data 10/12/2025, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, come espresso in premessa;

4) Di dare atto che, ai sensi di legge, il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel Portale del Federalismo Fiscale;

5) Di dichiarare immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime favorevole, il provvedimento di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco f.to Sig. Giovanni Antonio Addis	Il Segretario Generale f.to D.ssa Stefania Cinzia Giua
---	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di Delibera di Giunta n. 212 del 10/12/2025

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere Favorevole**.

Note:

Tempio Pausania, 10/12/2025

Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario
f.to Dott. Francesco De Luca

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di Delibera di Giunta n. 212 del 10/12/2025

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere **Favorevole**.

Note:

Tempio Pausania, 15/12/2025

Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario
f.to Dott. Francesco De Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **15/12/2025** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tempio Pausania, 15/12/2025

Segretario Generale
D.ssa Stefania Cinzia Giua

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tempio Pausania, 15/12/2025

Il Dirigente del Settore Economico e Finanziario
f.to Dott. Francesco De Luca